

DECRETO N.8792

DEL 06/08/2008

REGOLAMENTAZIONE PERIODO VENDEMMIALE 2008/2009

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:

- Il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999;
- il regolamento del consiglio C.E. 479/08 del 29 aprile 2008;
- L'art.9 comma 1 della Legge n. 82 del 20/02/2006 che prevede che le Regioni stabiliscano annualmente il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché l'inizio e la fine del periodo vendemmiale;

Sentite in merito le Amministrazioni Provinciali, i Consorzi di Tutela e le Organizzazioni di settore;

Visto l'art.16 della l.r. n.20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. Per la campagna 2008/09, il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite è di seguito regolamentato:

PROVINCIA	PERIODO VENDEMMIALE		FERMENTAZIONI/RIFERMENTAZIONI	
	DAL	AL	DAL	AL
BG	18/08/08	31/12/08	18/08/08	31/12/08
BS	11/08/08	30/11/08	11/08/08	31/12/08
CO	20/08/08	15/11/08	20/08/08	31/12/08
CR	11/08/08	31/12/08	11/08/08	31/12/08
LC	20/08/08	15/11/08	20/08/08	31/12/08
LO	15/08/08	31/10/08	15/08/08	31/12/08
MI	15/08/08	31/10/08	15/08/08	31/12/08
MN	15/08/08	31/12/08	15/08/08	31/12/08
PV	15/08/08	31/10/08	15/08/08	31/12/08
SO	10/09/08	30/11/08	10/09/08	31/12/08
VA	10/09/08	15/10/08	10/09/08	31/12/08

Per la DOCG Sforzato o Sfursat di Valtellina, e all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l'attività di fermentazione e rifermentazione successivamente al 31/12/08.

Le aziende che, a causa di motivate ragioni tecniche, decidono di anticipare, rispetto alle date su indicate, le operazioni di raccolta, ne danno preventiva comunicazione a mezzo fax alla Direzione Generale Agricoltura (02/67658050) e all'Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità – Ufficio di Milano (02/26414804);

2. E' vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori dal periodo stabilito al punto 1, fatte salve le deroghe previste dalla L.n.82/2006 ;
3. Le aziende, in merito alla gestione delle fermentazioni spontanee verificatesi al di fuori dal periodo consentito nonché alla detenzione e trattamento di fecce e vinacce, si attengono a quanto stabilito dalla L.n.82/2006 art. 9 e 14;
4. Di notificare il presente provvedimento al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali;
5. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale
DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA

Paolo Lassini